

Indicazione dell'origine in etichetta

Le novità in vista per le carni suine secondo il reg.to 1169/2011

Avv. Cristina La Corte

Tra le indicazioni di etichettatura quella relativa all'origine dell'alimento è sempre stata oggetto di accesi dibattiti, attriti tra il legislatore nazionale e quello comunitario nonché divergenti interpretazioni in merito alla definizione stessa del concetto di origine di un prodotto alimentare.

In questo complicato contesto si sono di recente inserite le novità apportate dal nuovo Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Reg.to 1169/2011), che dal 13.12.2014 è destinato ridefinire i contorni del quadro normativo europeo in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

L'origine in etichetta prima del reg.to 1169/2011

Difficile delineare un quadro chiaro sull'annosa questione dell'obbligo di indicare l'origine in etichetta.

I provvedimenti emanati in tal senso sono stati per lo più dettati dall'esigenza di far fronte ad emergenze contingenti (BSE in primis), mentre quelli di matrice squisitamente nazionale, volti a generalizzarne l'obbligo di tale indicazione, sono rimasti per lo più una "lettera morta" sia per le resistenze opposte dalle industrie di trasformazione sia per le accuse di "invasione di campo" mosse al legislatore italiano che, arrogandosi il diritto di legiferare in una materia di competenza comunitaria, minaccia inaccettabili ripercussioni sulla libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune.

Tentando una sintesi, ad oggi, gli alimenti che richiedono un'espressa indicazione di origine sono: ortofrutta, carni bovine, carni di pollo e volatili, vini, olio di oliva, latte fresco, miele, pesce, uova e passata di pomodoro.

Se a fronte di un rientro dell'emergenza "influenza aviaria" l'U.E. chiedeva all'Italia l'abolizione dell'ordinanza ministeriale

che ha introdotto l'obbligo di indicazione dell'origine delle carni avicole, il nuovo Regolamento sull'etichettatura ha esteso tale obbligo alla carne suina, caprina e alle carni di volatili.

Definizioni

Prima di passare all'analisi della disciplina sull'origine disegnata dal legislatore europeo è opportuno fissare alcune definizioni accolte dalla stessa normativa.

Il Regolamento comunitario sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori stabilisce che, il "PAESE DI ORIGINE" di un alimento si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Diversamente il "LUOGO DI PROVENIENZA" è qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il «paese d'origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento n. 2913/92.

E' precisato inoltre che, il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento.

L'indicazione dell'origine in etichetta secondo le nuove norme del reg.to 1169/2011

Il Reg.to 1169/2011 annovera, tra le indicazioni obbligatorie di etichettatura, "il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto dall'art. 26".

Ciò significa che, laddove tale indicazione non sia prevista da una normativa verticale di settore, e non si rientri nelle ipotesi contemplate dall'art. 26 del nuovo Reg.to, la menzione in esame resta, di fatto, facoltativa così come previsto dalla attuale disciplina sull'etichettatura.

Il citato art. 26 recita:

Articolo 26;

1. Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

2. L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI. L'applicazione della presente lettera è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

3. Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.

L'applicazione del presente paragrafo è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

... ..

6. Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo

e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente.

L'indicazione dell'origine per la generalità dei prodotti (art. 26/2 let. a)

Fatta eccezione per i comparti alimentari oggetto di una disciplina c.d. "verticale" di settore, che richiede l'indicazione dell'origine in etichetta precisandone le modalità, per la generalità dei prodotti l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è di regola facoltativa salvo il caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza.

In sintesi, per un prodotto la cui etichetta non reca alcun marchio, denominazione, raffigurazione o altro segno o indicazione che possa evocare un determinato luogo, l'indicazione dell'origine non assurge a menzione obbligatoria di etichettatura e può essere pertanto omessa.

Viceversa, se le informazioni che accompagnano l'alimento nel loro insieme potrebbero far pensare ad un'origine o luogo di provenienza non veritieri, l'indicazione della reale origine deve essere chiaramente indicata al fine di fugare ogni possibile dubbio in tal senso a danno del consumatore.

Il concetto di origine accolto dalla normativa europea sulle informazioni ai consumatori, è quello indicato nel Codice Doganale Comunitario, in particolare, e per quello che rileva ai nostri fini, agli artt. 23 e 24 del Reg. CE 2913/93 ora inclusi nell'art. 36 del Reg. Ce 450/2008 che istituisce il codice doganale aggiornato.

L'art. 36 citato prevede che "le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale".

Di analogo tenore l'art. 24 del Regolamento 2913/1992 dispone che "Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta L'ULTIMA TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE

SOSTANZIALE, ECONOMICAMENTE GIUSTIFICATA ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione".

Ciò premesso, il comma 3 dell'art. 26 del nuovo Regolamento, introduce una importante disposizione in virtù della quale:

"Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento".

A questo proposito la Commissione dovrà adottare i relativi atti di esecuzione entro il 13 dicembre 2013.

Il concetto di ingrediente primario è contenuto all'art. 2 comma lett. q) del Regolamento in questione che recita: "«ingrediente primario»: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa".

La casistica riconducibile a tale fattispecie sarà strettamente legata all'uso di indicazioni geografiche caratterizzanti da parte degli operatori (es. ragù bolognese, pandoro di Verona, prosciutto nostrano, prodotto italiano/nazionale, ecc.). L'esigenza informativa cui vuole far fronte il nuovo Regolamento comunitario nasce appunto dal fatto che i prodotti trasformati possono radicare – come spesso accade – la propria origine in un luogo diverso da quello di ingredienti e materie prime impiegate.

L'origine delle carni suine (art. 26/2 let. b)

Il Reg.to 1169/2011 ha previsto l'estensione dell'obbligo di indicazione del paese di origine alla carne suina, caprina e alle carni di volatili.

L'applicazione di tale norma è soggetta all'adozione di atti di esecuzione, che la Commissione dovrà adottare entro il 13.12.2013, previa valutazione d'impatto che dovrà prendere, tra l'altro, in considerazione le opzioni sulle modalità di espressione del paese d'origine o del luogo di



provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale:

- a) luogo di nascita;
- b) luogo di allevamento;
- c) luogo di macellazione.

L'allegato XI al citato Regolamento precisa che l'obbligo si applicherà alle carni suine di cui al codice NC 0203 ovvero carni della specie suina fresche, refrigerate o congelate. Appartengono ad altra voce doganale e sono pertanto esclusi dall'obbligo di indicazione dell'origine, oltre le altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di cui al codice NC 1602, le carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate ascrivibili al codice 0210.

Si segnala in conclusione che, entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti.

- a) tipi di carni diverse dalle carni bovine, suine, caprine di volatili;
- b) il latte;
- c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
- d) gli alimenti non trasformati;
- e) i prodotti a base di un unico ingrediente;
- f) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.

Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente.

C. La Corte
Studio Avvocato Gaetano Forte